	N. Decisione	N. Incarto	Bellinzona
GC	1/26	UIL.26.232-1	12 febbraio 2026

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 44 60
fax +41 91 814 44 23
e-mail dfe-dir@ti.ch
web www.ti.ch/dfe

Repubblica e Cantone Ticino

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

DECISIONE AMMINISTRATIVA
1000384

richiamati:
- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015, segnatamente gli artt. 9 e 13;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019, segnatamente l'art. 1;

vista l'istanza presentata il 6 febbraio 2026 da Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per le aperture generalizzate in tutto il Cantone dei negozi della piccola e grande distribuzione per l'anno 2026, le aperture domenicali prenatalizie, nonché l'apertura serale fino alle 21:00 in altri giorni settimanali in sostituzione dei giovedì festivi;

considerato che per costante prassi, nei giorni di giovedì 24 e 31 dicembre 2026 (vigilie di Natale e Capodanno) la chiusura viene anticipata alle ore 17:00, e che, in questo caso, è ragionevole concedere le aperture serali fino alle ore 21:00 in un altro giorno della settimana;

ritenuto che le richieste contenute nella summenzionata istanza, di competenza della Divisione dell'economia, saranno evase con separata decisione;

preso atto che l'ulteriore domenica di apertura generalizzata dei negozi ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LAN sarà oggetto di una richiesta separata nel corso dell'anno;

atteso che le richieste di deroga rientrano nei margini concessi dalle normative;

decide:

1. È accolta la richiesta di deroga per le aperture dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone nelle tre seguenti domeniche:

29 novembre 2026	domenica	dalle ore 10:00 alle ore 18:00
13 dicembre 2026	domenica	dalle ore 10:00 alle ore 18:00
20 dicembre 2026	domenica	dalle ore 10:00 alle ore 18:00

2. Sono ammesse, nel corso del 2026, le seguenti aperture serali fino alle ore 21:00, quando il giovedì risulta giorno festivo:

18 marzo 2026	mercoledì	fino alle ore 21:00
13 maggio 2026	mercoledì	fino alle ore 21:00
3 giugno 2026	mercoledì	fino alle ore 21:00
23 dicembre 2026	mercoledì	fino alle ore 21:00
30 dicembre 2026	mercoledì	fino alle ore 21:00

3. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).

4. Per l'emanazione della presente decisione di deroga agli orari di apertura dei negozi è prelevata una tassa di fr. 440.- (art. 5 RLAN) a carico della richiedente. L'importo deve essere versato mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.

5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.

7. Comunicazione
   Invio per posta raccomandata
   Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano
   Invio per posta elettronica
   - Comando Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)
   - Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
   - Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)

PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Il Consigliere di Stato:

Christian Vitta

Il Direttore della Divisione dell'economia:

Stefano Rizzi

GC	N. Decisione 2026.15	N. Incarto UIL.26.382-1	Bellinzona 17 marzo 2026

Divisione dell'economia
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 35 33
e-mail dfe-de@ti.ch
web www.ti.ch/economia

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione dell'economia

DECISIONE AMMINISTRATIVA
1000384

richiamati:
- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN), segnatamente gli artt. 8-15;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019 (RLAN), segnatamente l'art. 2 cpv. 2;
- la decisione n. 1/26 del 12 febbraio 2026 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

vista l'istanza del 6 febbraio 2026 presentata dalla Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per le aperture straordinarie dei negozi per l'anno 2026;

sentiti al riguardo l'Associazione dei Comuni Ticinesi, i Comuni di Bellinzona e Chiasso, i quali hanno espresso il loro preavviso favorevole in merito alle deroghe secondo gli art. 11 e 15 della legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN);

ritenuto che con la presente decisione vengono concesse unicamente le deroghe che non rientrano tra quelle di legge previste dalla LAN e dal relativo regolamento di applicazione;

su proposta dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

decide:

1. È accolta la richiesta di deroga per la seguente apertura dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone:

27 novembre 2026	venerdì	Black Friday	fino alle ore 21:00

2. Sono accolte le richieste di deroga per le seguenti aperture dei negozi in occasione di determinate manifestazioni che si trovano sul territorio dei Comuni di Bellinzona e Chiasso durante l'anno 2026.

2.1. **Bellinzona (limitatamente al quartiere di Giubiasco)**

20 settembre 2026	domenica	Strade in festa	dalle ore 09:00 alle ore 18:00
Data di riserva			
27 settembre 2026	domenica	Strade in festa	dalle ore 09:00 alle ore 18:00

2.2. **Chiasso (limitatamente al Corso S. Gottardo e Centro Chiasso)**

26 aprile 2026	domenica	Missione Emergenza	dalle ore 09:00 alle ore 18:00
Data di riserva			
3 maggio 2026	domenica	Missione Emergenza	dalle ore 09:00 alle ore 18:00
10 maggio 2026	domenica	Festa di Primavera	dalle ore 09:00 alle ore 18:00
12 giugno 2026	venerdì	Festate	fino alle ore 22:30
13 giugno 2026	sabato	Festate	fino alle ore 22:30
18 ottobre 2026	domenica	Festa d'Autunno	dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Le deroghe di cui ai punti 2.1 e 2.2 non sono valide per i negozi della grande distribuzione.

3. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).

4. Le spese di cancelleria di fr. 420.- sono a carico della richiedente. L'importo è da versare mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.

5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.

7. Comunicazione

Invio per posta raccomandata
- Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

Invio per posta A
- Associazione dei Comuni Ticinesi, Via della Aie 7, 6900 Lugano
- Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona
- Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso

Invio posta elettronica
- Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)
- Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)

PER LA DIVISIONE DELL'ECONOMIA

Il Direttore

Stefano Rizzi

Il Capo dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro

Gianluca Chioni

GC	N. Decisione 7/26	N. Incarto UIL.26.232-1	Bellinzona 2 ottobre 2026

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 44 60
fax +41 91 814 44 23
e-mail dfe-dir@ti.ch
web www.ti.ch/dfe

Repubblica e Cantone Ticino

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

DECISIONE AMMINISTRATIVA
1000384

richiamati:
- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015, segnatamente l'art. 13;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019, segnatamente l'art. 1;
- la decisione n. 1 del 12 febbraio 2026 del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE);

vista l'istanza presentata il 3 settembre 2026 dalla Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura straordinaria dei negozi la domenica 27 dicembre 2026;

considerato che con decisione n. 1 del 12 febbraio 2026 sono già state autorizzate le aperture generalizzate per le domeniche 29 novembre, 13 e 20 dicembre 2026 e che pertanto con la menzionata richiesta saranno raggiunte le quattro domeniche previste dall'art. 13 cpv. 2 LAN;

ritenuto che la richiesta di deroga rientra nei margini concessi dalle normative;

decide:

1. È accolta la richiesta di deroga per le aperture generalizzate dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone nella seguente domenica:

   27 dicembre 2026 domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00

2. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).

3. Per l'emanazione della presente decisione di deroga agli orari di apertura dei negozi è prelevata una tassa di fr. 300.- (art. 5 RLAN) a carico della richiedente. L'importo deve essere versato mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.

4. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.

6. Comunicazione

Invio per posta raccomandata

- Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

Invio per posta elettronica

- Comando Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)

PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Il Consigliere di Stato:

Christian Vitta

Il Direttore della Divisione dell'economia:

Stefano Rizzi